

Schema di contratto

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DI CONCESSIONE

**TRA LA PROVINCIA DI MANTOVA E LA SOCIETA' A.G.I.R.E. -
AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE
ENERGETICHE SOCIETA' A R.L. DEL SERVIZIO V.I.T.
VERIFICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI –STAGIONI TERMICHE
2020/2021-2026/2027**

L'anno duemilaventuno il giorno _____ (____) del mese di _____,
in Mantova nella sede della Provincia - Via Principe Amedeo, 32.

fra

1) **Dr. MAURIZIO SACCHI**, nato a _____ (____), il
_____ e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova,
nell'espressa ed unica sua qualità di Dirigente ad interim dell'Area 4 –
Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, **PROVINCIA DI MANTOVA**,
in rappresentanza dell'Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del
presente atto, per brevità, sarà denominato "Provincia",

(Codice Fiscale: 80001070202);

2) **Ing. ALBERTO GHIDORZI**, nato a _____ (____), il
_____ e residente a _____ via _____ in
qualità di Amministratore Unico dell'impresa **A.G.I.R.E. AGENZIA
PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE
ENERGETICHE SOCIETA' A R.L.**, con sede a Mantova, in Piazza
Sordello 43, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima
impresa, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Mantova,

Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02156850204, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “Società”.

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 01.03.2006, è stato disposto di costituire una società consortile a responsabilità limitata denominata “A.G.I.R.E. - Agenzia per la Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche Società consortile a r.l.”, senza scopo di lucro, approvandone anche lo schema di Statuto e la sottoscrizione di una quota di capitale sociale;
- che l’Agenzia è stata costituita in data 07/06/2006 con atto notarile n. 67.263 Rep./N. 13.731 Racc. notaio dott. Daniele Molinari, ed ha avviato la sua attività a partire dal 01 luglio 2006;
- che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 30/05/2017, è stata approvata la trasformazione dell’Agenzia A.G.I.R.E. s.c.a.r.l. in società strumentale “in house”, con il relativo Statuto;
- che con atto pubblico rep. 39652 notaio dott. Augusto Chizzini, in data 16/04/2018, è stata variata la forma giuridica in società a responsabilità limitata;
- che la Società si caratterizza per essere una società che svolge servizi strumentali per l’unico ente socio, che ne detiene il 100% del capitale sociale, ed il cui ordinamento è conforme a quanto disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di società in house providing;
- che lo statuto della Società prevede, all’art. 2, che *“la Società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività di competenza della Provincia di Mantova in materia di controllo e ispezione degli impianti termici e sonde*

geotermiche ubicati nell'ambito territoriale di riferimento; lo svolgimento di ulteriori attività di competenza della Provincia di Mantova nel campo energetico ambientale; lo svolgimento, anche per conto terzi, delle attività connesse con i punti precedenti, ed in particolare nel campo del risparmio energetico e della formazione professionale; la promozione dell'efficienza energetica, procurando un miglior utilizzo delle risorse locali del risparmio energetico e delle fonti energetiche rinnovabili nell'ambito territoriale della provincia di Mantova, anche attraverso la diffusione di una cultura e di una pratica della gestione intelligente delle risorse energetiche; la prestazione di servizi di formazione, di consulenza e operativi in campo energetico, nell'ambito dell'attività di promozione, di supporto e di assistenza tecnica ad Enti locali, imprese e cittadini; la partecipazione diretta a progetti europei, la consulenza ed il supporto tecnico alla Provincia di Mantova e ai Comuni in materia di progettazione europea indiretta e diretta, sul tema energia in generale e sui temi del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e del miglioramento dell'impatto ambientale da produzioni energetiche”;

- che la Provincia di Mantova ha presentato domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previste dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, in data 21-12-2018, domanda ANAC 1,610;

- che la Provincia, ai sensi dell'art.31, comma 3, Legge n.10/1991, ha il compito di procedere all'accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, ubicati sul proprio territorio anche al fine

del contenimento dei consumi energetici;

- che la Regione Lombardia con la L.R. n.26/2003, per garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti termici avviate a seguito del DPR n.412/1993, ha individuato nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e, per il restante territorio, nelle Province, le autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici;

- che il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 26 del 30/05/17, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto l'affidamento all'Agenzia A.G.I.R.E. del servizio di Verifica Impianti Termici per un periodo di 10 anni, a far data dalla trasformazione della medesima in società in house providing, approvando il documento "Valutazioni in merito all'affidamento del Servizio Verifica Impianti Termici alla società A.G.I.R.E. srl previa trasformazione della stessa a società in house providing" e lo schema di contratto di servizio;

- che il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 18 del 30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato specifica Convenzione tra Comune di Mantova e Provincia di Mantova, per affidare all'ente provinciale e, per suo tramite, all'agenzia A.G.I.R.E. srl, il Servizio Verifica Impianti Termici (di seguito V.I.T.) relativamente agli impianti termici di competenza del Comune di Mantova;

- che il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 19 del 30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la ridefinizione della forma giuridica del contratto di servizio in essere fra la Provincia di Mantova e la Società in House A.G.I.R.E. Srl, - da appalto a concessione - per la gestione del Servizio di V.I.T., con decorrenza dall'inizio della stagione termica 2020-

2021 e, quindi, per il periodo dal 01.08.2020 - 31.07.2027, approvando lo schema di contratto di concessione;

- che per lo svolgimento delle proprie attività, è stato, da tempo, concesso alla Società l'uso, inizialmente di n. 2, successivamente di n. 4 locali posti al piano secondo dell'immobile sito in piazza Sordello n. 43 (con servizi igienici da usufruire non in forma esclusiva), verso il pagamento di un canone e rimborso di parte delle spese di utenza, da ultimo definito con determinazione dirigenziale n. 71 del 08/02/2019 per il periodo 01/03/2019 – 31/12/2021, rinnovabile;

- che con determinazione dirigenziale n. ____ del _____, efficace dal _____, sono stati approvati l'atto di concessione e il disciplinare tecnico;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto e durata della concessione

1. Con il presente atto è rideterminata la forma giuridica dell'affidamento disposto con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 30/05/2017 del servizio di V.I.T. - Verifiche degli impianti termici, alla Società in house A.G.I.R.E. s.r.l., da appalto a concessione di servizi.

2. Conseguentemente, il dott. Maurizio Sacchi, in nome e per conto della Provincia di Mantova, concede, a decorrere dalla stagione termica 2020-2021 e sino al termine della Campagna ispettiva 2026-2027, ad A.G.I.R.E.

AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE SOCIETA' A R.L., con sede a Mantova, in Piazza Sordello 43, rappresentata dall'Amministratore Unico Ing. Alberto Ghidorzi, il servizio V.I.T. – Verifiche degli impianti termici, ossia il servizio di accertamento, verifica, controllo dell'esercizio e della manutenzione, da parte degli utenti, degli impianti termici ubicati nell'ambito territoriale dei comuni della Provincia di Mantova, ivi compresi gli impianti termici di competenza del Comune di Mantova, come meglio esposto in premessa. Il servizio comprende, anche, il controllo delle sonde geotermiche a circuito chiuso, asservite a pompe di calore, per il territorio di sola competenza provinciale, nonché l'aggiornamento e tenuta del C.U.R.I.T. (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) di Regione Lombardia e, per suo tramite, dalla società ARIA S.p.A.

3. Al termine della stagione termica 2026/2027, la concessione si intenderà risolta, fatta salva la facoltà della Provincia di disporre il rinnovo della stessa, anche per una durata diversa dall'originaria.

2. Alla scadenza la Società, previa richiesta della Provincia, sarà tenuta, alla prosecuzione del servizio, in regime di proroga alle medesime condizioni, nelle more delle procedure di affidamento del servizio da parte della Provincia, allo stesso o altro soggetto.

ART. 3 – Obbligazioni a carico del concessionario

1. Le attività e le modalità di organizzazione ed esecuzione del servizio, nonché le relative prescrizioni tecnico-operative, sono contenute nel Disciplinare allegato al presente contratto sotto la lett. a) quale parte integrante e sostanziale, che la Società dichiara di conoscere e di accettare

senza riserva alcuna.

2. La Provincia si riserva la facoltà di modificare, integrare ed aggiornare, anche in conseguenza di intervenute modifiche normative, il Disciplinare, con atto del dirigente competente, fermo restando che eventuali riflessi delle modifiche sull'equilibrio economico finanziario della concessione costituiranno oggetto della procedura di revisione, di cui all'art. 6.

3. La Società, ai fini dell'esatta esecuzione del presente contratto, deve svolgere le seguenti attività ad essa demandate:

a) gestione del catasto unico regionale degli impianti termici (CURIT);

b) servizio ispezioni impianti termici;

c) accertamenti documentali;

d) servizio di istruttoria e controllo delle sonde geotermiche a circuito chiuso asservite a pompe di calore (ad esclusivo servizio della Provincia di Mantova);

e) servizio di informazione al pubblico;

f) rendicontazione;

come dettagliate nell'allegato Disciplinare.

3. La Società, inoltre, è tenuta allo svolgimento di attività di supporto alla Provincia di Mantova per la presentazione di progetti energetico-ambientali di carattere europeo, nazionale e locale, che trovano remunerazione nel corrispettivo di cui al comma 1 del successivo art. 5.

4. Costituisce, infine, specifica obbligazione posta in carico alla Società la presentazione alla Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, della proposta del Piano industriale a valenza triennale.

ART. 4 – Onere concessorio

1. L'ammontare dell'onere concessorio, dovuto dalla Società alla Provincia, è modulato di anno in anno fino alla scadenza della concessione e viene quantificato in funzione degli introiti da contributi pervenuti alla Società nel corso di ogni singola campagna ispettiva, la cui cadenza va dal 1° agosto dell'anno in corso al 31 luglio dell'anno successivo, nel modo seguente:

Introiti da contributi incassati nel corso Onere di Concessione
della singola Campagna ispettiva

€	€/anno
Fino a 400.000	30.000
Da 400.001 a 500.000	35.000
Da 500.001 a 600.000	40.000
Da 601.000 a 700.000	7%
Oltre 700.000	8%

2. L'erogazione dell'onere concessorio avverrà con queste tempistiche:

- 1^ tranche a inizio campagna ispettiva, entro il mese di agosto dell'anno in corso, per un importo pari a € 20.000,00
- 2^ tranche al termine della campagna ispettiva e non oltre il mese di novembre dell'anno successivo.

3. Il valore dell'onere di concessione annuo, di competenza della Provincia di Mantova, potrà essere oggetto di rideterminazione, in funzione dell'andamento dell'attività oggetto del presente affidamento concessorio, con cadenza annuale, a partire dalla stagione termica successiva.

4. La Società, con il presente contratto, riceve in affidamento esclusivamente attività di interesse pubblico, come meglio definite dalla Sentenza del TAR Lazio, Sez. II quater, 27/10/2010 n. 33046; tali attività di accatastamento,

manutenzione e controllo degli impianti termici restano fuori dal campo di applicazione dell'IVA, per carenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 3, comma 1, del d.P.R. 633 del 1972 come meglio definito dalla Risposta n. 141 dell'Agenzia delle Entrate.

Conseguentemente, il canone concessorio non è assoggettato ad IVA.

5. Oltre al presente onere concessorio permangono, a carico della Società, tutti i corrispettivi determinati ad altro titolo (es. canone per concessione d'uso dei locali).

ART. 5 – Remunerazione del Concessionario

1. La copertura economica del servizio oggetto della concessione deriva dalla riscossione, da parte della Società, dei contributi che il Responsabile dell'impianto termico deve riconoscere all'Autorità competente mediante il Portafoglio digitale gestito da ARIA spa. L'entità del contributo, alla data odierna, è quella prevista dalla D.G.R. n. 3502 del 05/08/2020 (punto 8.3).

2. La Provincia di Mantova, per effetto della presente concessione, ha comunicato a Regione Lombardia e ad ARIA s.p.a. di:

- trasferire direttamente alla Società i proventi del Portafoglio digitale di competenza della Provincia di Mantova per la quota di contributi a partire dal mese di agosto 2020;
- trasferire, in attuazione della convenzione tra Comune di Mantova e Provincia di Mantova, direttamente alla Società i proventi del Portafoglio digitale di competenza del Comune di Mantova, sempre per i contributi di competenza a partire dal mese di agosto 2020.

ART. 6 – Revisione della concessione

1. Ai sensi dell'art. 165 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il presente

contratto comporta il trasferimento, in capo al Concessionario, del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

2. Al verificarsi di fatti, non riconducibili al Concessionario, che incidano sull'equilibrio economico-finanziario della concessione (quali ad es. modifiche normative o regolamentari che disciplinano il servizio, adeguamenti del contributo a carico degli utenti da parte di Regione Lombardia), la Provincia potrà valutarne la revisione, da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio, in modo tale da assicurare la permanenza dell'equilibrio dei rischi trasferiti al Concessionario e delle condizioni di equilibrio relative al contratto.

3. Con riferimento ad eventi di particolare necessità che possono incidere significativamente sulla attività ispettiva o sul bilancio, la Società potrà proporre alla Provincia soluzioni alternative ed idonee che, pur non modificando il contratto, consentano il raggiungimento di obiettivi condivisi.

4. La concessione potrà, altresì, essere rivista, anche con riferimento alla durata, in conseguenza di eventuali variazioni delle funzioni della Provincia o di aggiornamenti normativi in materia, per qualunque altra evenienza che possa comportare la necessità di una sua revisione, a insindacabile valutazione della Provincia.

5. All'esito dell'eventuale aggiornamento delle condizioni del presente contratto, la Provincia procederà a modificare, integrare, novare o adeguare il relativo Disciplinare Tecnico del Servizio, in modo da far corrispondere il servizio e la sua esecuzione alle nuove previsioni.

Art. 7 - Norme e documenti che regolano il servizio

1. Il servizio dovrà essere erogato nel rispetto delle vigenti norme e loro

successive modifiche ed integrazioni:

- Legge n. 10/91 intitolata “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- D.P.R. n. 412/93;
- D.Lgs. 164/2000;
- D.lgs. 192/05;
- D.lgs. 311/06;
- D.P.R n. 74/2013;
- L.R. N.24 del 11/12/2006;
- D.G.R. X/1118 del 20.12.2013 e DGR X/3965 del 31.07.2015;
- D.D.U.O. 11785 del 23/12/2015;
- norme tecniche (UNI) in materia di controllo degli impianti termici
- Regolamento regionale 15/2/2010 n. 7 e D.D.G. 1703 del 05/03/15.
- DM n. 186/2017
- DGR X/ 7095 del 18/09/2017
- D.G.R. 3502 del 05/08/2020
- Indirizzi relativi all’Informativa di Giunta Provinciale n. 57 del 19.12.2012 con la quale è stata regolamentata la procedura per l’affidamento delle attività di ispezione sugli impianti termici;

ART. 8 - Infortuni e danni

1. La società risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi da parte della Provincia e del Comune di Mantova, salvo gli interventi a favore della società da parte di Compagnie assicuratrici.

2. La società, pertanto, si impegna a tenere manlevata la Provincia ed il Comune di Mantova da ogni responsabilità, diritto, ragione, azione o pretesa che terzi dovessero accampare in dipendenza delle attività di ispezioni ed accertamenti sul campo e ciò senza alcun diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi in favore della società.

Art. 9 – Divieto di subconcessione

1. E' vietata la subconcessione, totale o parziale, del servizio oggetto del presente contratto.

ART. 10 – Risoluzione e revoca

1. Nel caso in cui la società interrompa, senza giustificato e circostanziato motivo, l'erogazione del servizio per un periodo tale da pregiudicare gli adempimenti amministrativi di competenza della Provincia e/o del Comune di Mantova, ovvero non effettui un numero minimo di ispezioni pari a 3.400 ispezioni in situ/per Campagna Ispettiva (di cui 3.000 ispezioni in situ per il territorio di competenza della Provincia e 400 ispezioni in situ per il territorio di competenza del Comune di Mantova), nonché nel caso in cui la società non provveda e/o non ottemperi alla effettuazione di attività o disposizioni previste dal contratto e dal Disciplinare o formalmente e motivatamente richieste dal Dirigente del Settore competente della Provincia, questi, previa formale contestazione ed invito a fornire giustificazioni entro giorni quindici, potrà disporre la risoluzione del presente atto per inadempimento della società, con esclusione di qualsiasi formalità legale. Sono fatte salve ragioni e impedimenti di natura superiore ed estranea alla società, impeditivi di qualsiasi soluzione gestionale e organizzativa.

2. Quale atto concessorio, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la Provincia può disporre la revoca. In tal caso, la Società avrà diritto agli introiti maturati sino alla cessazione del servizio, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 11 - Penali

1. Nell'eventualità in cui, nel corso della Stagione Termica di riferimento, in assenza di comprovate giustificazioni, non venisse raggiunto il numero di ispezioni in situ e/o di accertamento documentali previsti nell'allegato disciplinare, fatto comunque salvo il numero di ispezioni in situ minimo garantito previsti nel precedente articolo, la Società, unitamente all'onere concessorio, riconoscerà alla Provincia una penale in misura di:

- di 50 € per ciascuna mancata ispezione in situ rispetto all'obiettivo previsto,
- di 25 € per ciascun mancato accertamento documentale.

ART. 12 - Risorse umane e tecniche della società

1. La società dovrà svolgere il servizio con risorse umane e tecniche idonee al perseguimento della pubblica funzione posta in capo alla Provincia.

2. La società è l'unico organismo di riferimento della Provincia ed in quanto tale è l'unica responsabile dell'organizzazione e della corretta esecuzione del servizio, nonché unica responsabile per inadempienze nei confronti della Provincia e di terzi.

3. Per il proprio personale, la società è tenuta ad osservare ed applicare

integralmente tutte le norme contenute nel CCNL praticato in azienda e negli accordi integrativi degli stessi, in vigore al tempo e nella località interessata dal servizio e anche dopo la scadenza degli stessi e degli accordi locali e fino al loro rinnovo, anche se non aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale, il tutto comunque nel rispetto della normativa afferente il personale delle società partecipate.

4. Tutti gli obblighi e gli oneri antinfortunistici, assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente sono a carico della società, la quale è la sola ed unica responsabile, anche in deroga a norme che disponessero l'onere del pagamento a carico della Provincia o in solido, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Provincia e di ogni indennizzo.

5. Nel corso delle visite ispettive il personale della società e/o tecnici incaricati dalla società, devono astenersi dal fornire notizie e chiarimenti al di fuori di quelle che attengono al carattere eminentemente tecnico delle operazioni che vengono compiute evitando ogni commento e/o giudizio di carattere amministrativo ovvero rimesso ad esame e valutazione della Direzione tecnica.

6. Le attività ispettive in situ dovranno essere condotte da ispettori selezionati dalla Società secondo i criteri, requisiti e modalità dell'allegato Disciplinare, da personale dipendente della società, a condizione che posseda i requisiti previsti dall'atto di istituzione dell'elenco, o da altri soggetti eventualmente selezionati da Enti competenti.

7. In nessun caso il personale della Società e/o i tecnici selezionati dalla stessa, addetti alle attività sul campo, potranno fornire agli utenti notizie atte a pubblicizzare ditte abilitate ai sensi del D.M. n.37/2008 alla manutenzione degli impianti. I dipendenti ed i tecnici selezionati non potranno proporsi quali soggetti abilitati agli interventi di manutenzione neanche a titolo di cortesia o gratuito, al fine di non ingenerare nella collettività dubbi di sorta sulla corretta esecuzione e gestione del servizio.

Art. 13 – Norme generali per l'in house providing

1. Il reclutamento del personale deve avvenire nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'acquisizione di beni e servizi, l'esecuzione di lavori e quant'altro necessario per la corretta esecuzione delle attività, deve essere effettuata da parte della Società nel rispetto delle procedure di legge per l'affidamento degli appalti da parte della Provincia, ad oggi rappresentato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nei rapporti tra la Provincia e la Società, trattandosi di prestazioni svolte in house providing. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante.

ART. 14 – Protezione dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e di ogni normativa applicabile in riferimento al

trattamento dei Dati Personali, la Provincia di Mantova, in qualità di Titolare del Trattamento, e la Società (d'ora in poi "le Parti") si danno reciprocamente atto che i dati personali (dati identificativi comuni) di ciascuna controparte (Rappresentante legale, dipendenti, ecc.) saranno trattati unicamente per le seguenti finalità:

- a) la fornitura dei servizi previsti dal presente contratto;
- b) esecuzione delle attività amministrative e contabili;
- c) assolvere alle disposizioni normative necessarie ai fini dell'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto;
- d) assolvere a compiti di pubblico interesse.

2. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali verrà eseguito mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in grado di garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati personali delle Parti è obbligatorio; un eventuale rifiuto ovvero il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe tuttavia avere come possibili conseguenze:

- a. l'impossibilità di stipulare il presente contratto e/o di garantire la regolare e tempestiva esecuzione dei servizi previsti;
- b. la mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei dati personali agli obblighi imposti dalla normativa vigente, ivi compresa quella fiscale.

Il trattamento sarà svolto esclusivamente da soggetti autorizzati e debitamente istruiti dalle Parti, in ossequio alle disposizioni della normativa applicabile. All'interno delle rispettive organizzazioni, potranno venire a conoscenza dei dati personali delle Parti, soci, i componenti il consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo, i componenti il collegio sindacale, i revisori, e, comunque, il Responsabile della Protezione dei Dati e gli Autorizzati/Incaricati al trattamento. Per il perseguimento delle finalità

sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi i Suoi dati a:

- a) altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- b) terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- c) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

3. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza del fatto che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti previsti dagli articoli 7 e 15-22 del GDPR, oltre al diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 77 GDPR).

4. Nel caso in cui i trattamenti effettuati dalla Società rientrino nelle fattispecie previste dall'art. 4, par. 1, n. 8) del GDPR, che stabilisce che il Titolare del Trattamento può proporre una persona fisica, una persona giuridica, una Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, quale Responsabile del Trattamento, la Provincia di Mantova, con separato atto scritto, procederà alla nomina della Società in qualità di Responsabile del Trattamento. In merito a tale nomina, la Società si impegna a rispettare i requisiti previsti dall'art. 28 del GDPR.

ART. 15 – Doveri comportamentali

1. La Società e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, dal Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018, e dal proprio Codice di comportamento adottato.
2. La Società si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 39/2013.
3. La Società e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione e della trasparenza, nonché dei relativi Piani adottati dalla Provincia e dalla Società stessa.

ART. 16 – Controlli

1. L'esecuzione del servizio ed il regolare adempimento di tutte le prescrizioni e modalità contenute nel presente atto saranno monitorate e verificate da parte della Provincia.
2. Nell'esercizio delle proprie prerogative ed in qualsiasi momento, possono essere eseguiti controlli volti al costante monitoraggio delle prestazioni e della corretta erogazione dei servizi resi dalla società in esecuzione del presente contratto e relativo Disciplinare allegato.
3. I controlli volti all'accertamento della corretta esecuzione delle attività

possono essere eseguiti anche presso i locali della società ove la Provincia, ha diritto di accedere per prendere visione di dati, documenti, certificazioni pervenute e loro archiviazione, delle problematiche prospettate dagli utenti e/o eventuali istanze inoltrate dagli stessi, della corretta tenuta del CURIT e del suo effettivo e costante aggiornamento, dei sistemi, criteri, modalità di programmazione delle visite ispettive e della loro concreta effettuazione.

4. Qualora all'esito dei controlli emergano necessità di migliorie operative o di altro genere, sarà onere della Società procedere ad adeguare la propria azione agli indirizzi della Provincia.

5. Per i fini che precedono, è rimessa al Dirigente della Provincia la sindacabilità delle modalità organizzative del servizio e connessi poteri di veto ovvero di indirizzo, in ordine ad atti programmatici, organizzativi ed esecutivi delle attività costituenti la materiale estrinsecazione del servizio V.I.T., ivi incluse direttive circa le ispezioni da effettuare.

6. La società, in quanto depositaria della documentazione afferente alle ispezioni, è formalmente incaricata della istruttoria delle pratiche connesse ad istanze e reclami da parte degli utenti e sarà tenuta al loro diretto riscontro, facendo menzione di tale potestà nella corrispondenza con l'utente.

7. La società sarà comunque soggetta alle determinazioni che dovessero essere adottate dalla Provincia e, per quanto di competenza ed ove richiesto, dovrà fornire supporto, informazioni, chiarimenti e pareri, sia di natura tecnica che legale.

ART. 17 - Foro esclusivo

Le parti convengono che per qualsiasi controversia conseguente

all'esecuzione e/o interpretazione del presente atto e del relativo Disciplinare, sarà competente solo ed esclusivamente il Tribunale di Mantova.

ART. 17 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti, sono a carico della Società.
2. Il contratto sarà registrato in caso d'uso.

ART. 18 - Norma di rinvio

1. Per quant'altro non previsto nel presente contratto, le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., nonché nel Codice Civile.

La presente scrittura privata viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). I certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

A.G.I.R.E. S.R.L.

AMMINISTRATORE UNICO

Ing. Alberto Ghidorzi

PROVINCIA DI MANTOVA

Dr. Maurizio Sacchi